



COMUNE DI BOGOGNO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 68 del 08/11/2023

**OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIETA' FILARMONICA BOGOGNESE –
CORPO MUSICALE DI S. CECILIA DI BOGOGNO**

L'anno duemilaventitre addì otto del mese di Novembre alle ore 16:00, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Pietro Sacco la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Travaini Alessandro Tommaso. Intervengono i Signori:

Partecipano in videoconferenza il Vice Sindaco e l' Assessore

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	SACCO PIETRO	Sindaco	X	
<u>2</u>	AGLIATA STEFANO	Vice Sindaco	X	
<u>3</u>	FERRARI MARIO ANDREA	Assessore	X	

PRESENTI: 3 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

**OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIETA' FILARMONICA BOGOGNESE –
CORPO MUSICALE DI S. CECILIA DI BOGOGNO**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il legislatore, in tema di "provvedimenti attributivi di vantaggi economici", detta una disciplina che ha valenza di principio generale dell'ordinamento giuridico. In particolare, "le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, le attribuzioni di vantaggi economici consistenti in erogazione di denaro o conferimento di beni, senza obblighi di restituzione o obbligo di pagamento nei confronti della PA, rientrano nel genus dei provvedimenti accrescitivi della sfera giuridica dei destinatari, che, sulla base della normativa vigente (art. 12 della Legge n. 241/1990 e art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013), sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni";
- la legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990), all'art. 12, sotto la rubrica "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici", al primo comma stabilisce che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi"; il secondo comma, poi, aggiunge che "l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1";
- ad ogni buon conto, gli strumenti di autovincolo contemplati dal predetto articolo 12 della legge n. 241/90 e dal Regolamento Comunale vigente per l'erogazione dei contributi che devono essere ostensibili ai destinatari, possono comunque essere disattesi in relazione al quadro complessivo delle circostanze di fatto e degli interessi in gioco (sia pubblici che privati o collettivi) qualora il medesimo abbia una valenza tale da giustificare un plausibile e motivato di scostamento;
- la determinazione dei criteri generali spetta alla giunta ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, trattandosi di atto *lato sensu* riconducibile alla funzione di indirizzo politico-amministrativo, non attribuito dalla legge alla competenza di organo alcuno, mentre sono di competenza dei responsabili dei servizi gli atti di corresponsione dei contributi, a mente dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, qualora non comportino un apprezzabile margine di discrezionalità (c.d. discrezionalità tecnica) o siano riconducibili a dei criteri, parametri o linee di comportamento predeterminati, pur se sempre più labile è il distinguo tra discrezionalità c.d. tecnica e discrezionalità amministrativa;
- la Giurisprudenza contabile ha precisato che, in ossequio al secondo comma dell'art. 12 cit., i criteri e le modalità a cui si è attenuto l'ente per l'assegnazione o il riparto dello stanziamento, deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione del vantaggio economico (Corte dei conti, sez. contr. Basilicata, delibere 14 settembre 2016, nn. 37-39 e 5 ottobre 2016, n. 41);

- si annoverano in questa ampia categoria i sussidi (che hanno una valenza latamente assistenziale), gli indennizzi (che si fondano su un principio di solidarietà), i premi, i contributi (volti ad incentivare una attività considerata di pubblico interesse) e le sovvenzioni in senso stretto (finalizzate ad agevolare l'esercizio di attività imprenditoriali mediante l'erogazione o di contributi a fondo perduto o di finanziamenti a tasso agevolato). Il Consiglio di Stato ha ribadito che devono essere rispettose del principio dettato dall'art. 12 della Legge n. 241/1990 - ossia "deve essere preceduta dalla predeterminazione e dalla pubblicazione da parte delle P.A. precedenti dei criteri cui le stesse Amministrazioni si dovranno attenere nell'an e nel quantum da concedere-qualsiasi genere di sovvenzione, contributi o sussidi a soggetti privati o pubblici". Con particolare riferimento alla categoria delle sovvenzioni in senso stretto, inoltre, "si deve partire dal presupposto che l'art. 12 della Legge n. 241 del 1990 riveste carattere di principio generale dell'ordinamento giuridico, ed in particolare della materia che governa tutti i contributi pubblici, la cui attribuzione deve essere almeno governata da norme programmatiche che definiscano un livello minimo delle attività da finanziare e ciò viene a costituire poi il metro di valutazione di un'eventuale comparazione di un numero di domande superiori allo stanziamento; non è sostenibile che il concetto di "finanziamento" sia diverso da quello di contributo o di agevolazione e dunque escluso dalla norma di cui all'art. 12 L. 241 sopraddeata, né gli art. 26 della Legge 21 dicembre 1978 n. 845, né l'art. 35 D.P.R. 24 luglio 1977 sulle funzioni regionali in materia di istruzione artigiana e professionale, comunque precedenti alla L. 241 del 1990, offrono spunti peculiari per discernere agevolazioni pubbliche sotto forma di "accreditamento", al pari della materia sanitaria ed ospedaliera" (CDS, sent. 23 maggio 2015, n. 1552).
- sul piano gestionale/contabile, l'accertamento della violazione delle regole contenute nell'art. 12 della Legge n. 241/1990, nonché la violazione dei canoni di pubblicità e trasparenza che devono governare l'agire della pubblica amministrazione anche in sede di concessione di vantaggi economici in favore di soggetti terzi, sono stati ritenuti dalla Magistratura contabile indice di una non sana gestione finanziaria delle risorse finanziarie di un ente locale;

Visti:

- l'art. 4 comma 1, lettera d) del d. lgs. 165/2001 che assegna espressamente agli organi di governo la competenza a definire i soli criteri generali e ad emanare gli atti di indirizzo in materia di ausili finanziari a terzi;
- l'art. 107 del tuel D. lgs. N. 267/2000, in materia di competenze dirigenziali e dei responsabili dei servizi in ordine alla materiale concessione dei contributi ed ausili finanziari, che riveste carattere di provvedimento gestionale allorché il responsabile del servizio è chiamato ad esercitare una mera discrezionalità tecnica finalizzata ad individuare, nell'ambito delle indicazioni e direttive fornite dagli organi politici di controllo ed indirizzo, l'importo delle somme da assegnare ai richiedenti;

Preso atto che la concessione dei contributi, allorché il regolamento non contiene in dettaglio l'indicazione delle condizioni soggettive ed oggettive, nonché le formule matematiche per giungere alla determinazione concreta dell'ammontare del contributo, è un provvedimento a metà tra la gestione e l'atto politico nel quale persistono margini di discrezionalità individuati generalmente nelle qualità oggettive dell'iniziativa, nelle qualità soggettive del soggetto destinatario, nonché nell'ammontare del beneficio economico concesso, talché la scelta concreta riguardante il “*se*” assegnare il contributo e il “*quanto*” dell'ammontare sono competenze in linea di principio politiche a meno che non siano riconducibili alla sopraillustrata discrezionalità tecnica che annovera il provvedimento nelle competenze del responsabile del servizio.

In ordine alla “discrezionalità tecnica”, vale precisare come per tecnico si intenda un giudizio di qualificazione che appartiene a discipline non giuridiche, in quanto i criteri dell'interpretazione giuridica non forniscono un significato autosufficiente né comprovabile in maniera assoluta.

Si suole ritenere che la discrezionalità tecnica partecipi della relatività ed evoluzione delle conoscenze, propria dell'esperienza umana e coinvolge regole desunte da c.d. scienze (meglio sarebbe dire esperienze o discipline) non esatte.

Due caratteri, dunque, la connotano:

- l'esser essa basata su regole non giuridiche;
- l'esser essa basata su regole non comprovabili in maniera universalmente accettata e, dunque, su regole opinabili.

In realtà, la discrezionalità tecnica si colora di contenuti polivalenti. Infatti non è del tutto esatto che essa si avvalga di regole desunte da scienze inesatte, potendo essere inesatto solo il risultato cui si perviene attraverso l'uso di scienze c.d. esatte.

E' certo, comunque, che la facoltà di scelta fra varie opzioni possibili, cioè la discrezionalità, si colora della qualificazione di tecnica quando essa comunque presuppone l'uso di regole scientifiche o tecniche. Quando ciò non avvenga e la facoltà di scelta sia ancorata a valutazioni non presupponenti applicazione di regole tecniche o scientifiche, ci si trova di fronte a discrezionalità amministrativa, per la quale, tradizionalmente, si ritiene che il legislatore abbia enunciato il fine pubblico che l'amministrazione è chiamata a perseguire ed è essa, così, a dover esercitare i suoi poteri in maniera coerente con le indicazioni provenienti dalla legge, nel presupposto che l'interesse pubblico sia ormai compiutamente definito e che spetti all'amministrazione solo di ponderarlo con gli altri interessi, pubblici o privati, in gioco (ex multis Cons. di Stato, Sez. IV, 11 novembre 2010, n. 8023);

Visto l'art. 4 comma 6 del D.L. 06/07/2012, n. 95 –(Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135). rubricato: “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”. pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O. del seguente tenore:

“6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche

in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta

formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#), gli enti di volontariato di cui alla [legge 11 agosto 1991, n. 266](#), le organizzazioni non governative di cui alla [legge 26 febbraio 1987, n. 49](#), le cooperative sociali di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.” (vedi Sezione regionale di controllo per la Lombardia conpareren.89/2013/PAR).

Precisato che il [D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), ha introdotto, a mezzo dell'art. 6, c. 9, il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, così come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, c. 3, della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), tra le quali gli enti territoriali, di sostenere spese per sponsorizzazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Atteso che, sul punto, in prima battuta, sono intervenute pronunce decisamente “rigoriste” da parte della Corte dei Conti Puglia e Lombardia, poi stemperate con l’apertura di spiragli interpretativi via via più ampi, possibilisti e transigenti:

1. deliberazione [n. 163/PAR/2010 Corte Dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia](#) che, esprimendosi nel merito ha ribadito che *"E' dunque necessario comprendere la ratio del divieto di cui all'art. 6, 9 co., [D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito con modificazioni dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#), alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale appena descritta, per interpretarne correttamente la portata. Ad essere vietati sarebbero in generale gli accordi di patrocinio comportanti spese; ciò che la norma tende ad evitare sarebbe dunque proprio la concessione del patrocinio - che preveda oneri, da parte delle amministrazioni pubbliche - ad iniziative organizzate da soggetti terzi, ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio; resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio";*

2. in prima battuta la Sezione Lombardia della Corte dei conti, in sede consultiva, in merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61, commi 6 e 15, D.L. n. 112 del 2008, ebbe a statuire che *"il termine sponsorizzazioni...si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento"* (delibera n. 2/2009). Posizione poi affievolitasi con successiva pronuncia Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, 20 dicembre 2010, n. 1075 la quale ha chiarito che comunque non si configura quale sponsorizzazione il sostegno

di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuridico, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.

Dato atto che questo profilo teleologico, idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento.

Atteso che, circa il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010), è da considerare tale quella che ha per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, ma non il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività. Ciò che connota le contribuzioni ammesse, è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche. Pertanto, deve considerarsi vietata ogni forma di contribuzione tesa a valorizzare il nome/la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente, mentre sono da ritenersi ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, di diretto sostegno di finalità sociali/istituzionali e che rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte della P.A. di erogare direttamente un servizio utile per la collettività. (Corte dei conti-Liguria, delibera del 15 febbraio 2011, n. 6).

Il divieto ex art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010, opera per le sponsorizzazioni aventi come fine la mera segnalazione ai cittadini della presenza di un ente, così da promuoverne l'immagine, mentre sono ammissibili le contribuzioni a iniziative che rientrino nei compiti istituzionali dell'ente interessato e svolte nell'interesse della collettività. (Corte dei conti-Sardegna, delibera 23 luglio 2012, n. 59);

Considerato, dunque, che non rientrerebbero nel divieto medesimo di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. 31-05-2010, n. 78 convertito dalla L. 30-07-2010, n. 122, il quale prevede che gli Enti pubblici a decorrere dall'anno 2011 non possono più effettuare spese per sponsorizzazioni (vedi i Pareri (Corte dei Conti - Lombardia, 23 dicembre 2010, parere n. 1075, Corte dei Conti - Lombardia, 10 marzo 2011, parere n. 122) e le Deliberazioni (Corte dei Conti - Liguria, 15 febbraio 2011, n. 6 e Corte dei Conti - Liguria, 21 febbraio 2011, n. 11) della Corte dei Conti, e l'art. 3 del D.Lgs. 26-11-2010, n. 216, le iniziative poste in essere dall'ente stesso, ovvero da altri soggetti, purché istituzionalmente a ciò preposti, secondo appunto il principio di sussidiarietà orizzontale, allorquando queste fossero comunque da annoverarsi tra le funzioni ad esso riconducibili ;

Dato atto in definitiva che gli elementi caratterizzanti l'estraneità al divieto medesimo risulterebbero pertanto:

- la loro funzione, rientrante nei compiti istituzionali dell'ente;
- l'organizzazione, ove non a cura di questo, attuata per il tramite di soggetti istituzionalmente a ciò preposti;

Visto il c.d. principio di “**sussidiarietà orizzontale**” il quale richiede che lo Stato e gli enti pubblici territoriali intervengano solo in quanto le funzioni non possano essere svolte dai cittadini e dalle formazioni sociali che essi esprimono e che gli enti pubblici non debbano sostituirsi alle iniziative degli individui e delle associazioni, ma che al contrario debbano fare appello alle loro energie. Esso definisce il limite esterno alla funzione della pubblica amministrazione. Il principio di sussidiarietà, specie nella accezione orizzontale, determina un rapporto completamente nuovo tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, non più da superiore ad amministrato, ma di **collaborazione tendenzialmente paritaria per il raggiungimento di un fine di interesse generale comune**. Esso implica la valorizzazione dei cittadini associati, cioè delle organizzazioni che, pur essendo private nella forma e nella sostanza perseguono finalità di utilità generale, collettiva ed in definitiva pubblica. In proposito, è stato sostenuto che: «Il nuovo rapporto fra amministrazioni pubbliche e cittadini è, quindi, fondato su una pluralità di rapporti fra amministrazioni pubbliche e cittadini singoli e associati che da punti di partenza diversi e con motivazioni e strumenti diversi convergono nella stessa direzione, quell'interesse generale che, alla fine si identifica con il pieno sviluppo delle capacità di ogni persona e con la tutela della sua dignità e dei suoi diritti». Il Consiglio di Stato così sintetizza efficacemente, la **sussidiarietà orizzontale**: «quest'ultima si esprime in forme diverse dall'impresa: l'art. 118 Cost. indica come protagonista del fenomeno il cittadino singolo o associato, le leggi ordinarie n. 59 del 1997 e n. 265 del 1999 collegano la sussidiarietà orizzontale alle famiglie, alle formazioni sociali, **alle associazioni** e alla comunità, configurando una capacità relazionale che si estrinseca in percorsi e metodiche rispetto alle quali, pur che sia salvaguardato il principio di democraticità implicito alle previsioni dell'art. 18 Cost., i pubblici poteri non hanno sostanzialmente titolo all'intromissione».

Ribadito che l'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione così dispone: “*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*”. Da un'applicazione del principio di sussidiarietà sancito dalla Carta Costituzionale è derivata una crescente auto-normatività sociale, oggi riconosciuta da fonti legislative primarie, che permette a tutti i soggetti coinvolti nuovi rapporti per una **nuova organizzazione e gestione dei servizi di pubblica utilità e degli interventi di rilevante interesse sociale**. Si tratta pertanto di una notevole opportunità per gli operatori del settore pubblico e per i soggetti delle realtà *no-profit* e del “terzo settore” che si vedono riconosciuti sempre crescenti spazi ed ambiti d'intervento, anche interconnessi e tra loro coordinati, per un nuovo protagonismo nella gestione di servizi e delle attività di interesse pubblico.

Atteso che “*La nozione di sussidiarietà orizzontale è suscettibile di assumere due distinte significazioni: una negativa, che si sostanzia nel dovere di astensione dei pubblici poteri laddove le forze individuali e della società siano in grado di soddisfare i propri bisogni autonomamente; una positiva che implica l'affermazione di un dovere di intervento dei pubblici poteri ove gli individui e le forze **sociali** non abbiano la capacità di provvedere da sé alle proprie necessità. Mentre nel primo senso il principio opera come criterio di delimitazione di competenza dei soggetti pubblici a vantaggio di quelli privati, nella seconda accezione implica un'azione della pubblica autorità preordinata al sostegno e allo sviluppo delle attitudini degli individui, singoli o associati; comporta, quindi, un'attribuzione di competenza e, ad un tempo, ne definisce le modalità di esercizio*” (Cfr. TAR Sardegna 5.12.2007, n. 2407).

Atteso altresì che, come anche chiarito da Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n.23/2013 “(...) *devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. Tali iniziative, che come detto sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività.*”

Visti i pronunciamenti giurisprudenziali i quali hanno precisato che, in base alle norme e ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali;

Visto l'art. 8 della Costituzione impone espressamente ai Comuni di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

Atteso che la Corte dei conti, sezione di controllo Lombardia, delibera 23 marzo 2015, n. 121 ha in proposito precisato quanto segue: “*Se, infatti, l'azione è intrapresa al fine di **soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune** il finanziamento, "anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo"* (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 262/2012/PAR).

“*Specifici divieti di contribuzione a favore di soggetti privati sono fissati, dalle disposizioni di cui all' art. 6, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, e all' art. 4, comma 6, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalle L. 7 agosto 2012, n. 135.*

La prima impedisce alle amministrazioni pubbliche di effettuare spese di sponsorizzazione.

L'estensione del divieto è stata più volte precisata da questa Sezione la quale, nei pareri resi sull'argomento, ha avuto modo di affermare che costituisce una spesa di sponsorizzazione il contributo elargito al privato per segnalare ai cittadini la presenza dell'ente pubblico così da promuoverne l'immagine, non anche il sostegno finanziario alle iniziative di un soggetto terzo riconducibili ai fini istituzionali dello stesso ente che dovranno emergere inequivocabilmente dalla motivazione del provvedimento (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 1075/2010/PAR).

*La seconda delle disposizioni sopra richiamate stabilisce che gli enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche con la sola esclusione degli enti espressamente elencati tra cui figurano le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei **beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione.***

E' stato osservato sul punto che, in ogni caso, la lettera della legge limita il divieto di contribuzione ai soli enti che prestano servizi alle amministrazioni pubbliche senza estendersi a quelli che forniscono servizi direttamente alla cittadinanza quale esercizio - mediato - di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 89/2013/PAR)."

Considerato altresì che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, con il parere del 5 ottobre 2017, n. 83, al riguardo osserva anzitutto che la questione della facoltà per gli enti locali di erogare contributi a soggetti associativi operanti nel territorio è già stata vagliata dalla giurisprudenza contabile in rapporto: i) sia con l'art. 6, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, che preclude alle P.A. la possibilità di effettuare spese per sponsorizzazioni; ii) sia con l'art. 4, comma 6, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui impedisce agli enti di diritto privato di cui agli artt. 13 e 42 c.c., che forniscono servizi a favore di una P.A., anche a titolo gratuito, di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. L'orientamento della magistratura contabile sulla questione, è che non rientrano nell'ambito applicativo delle suddette disposizioni le forme di sostegno economico assicurate dagli enti locali ad enti e/o associazioni che svolgono in favore della cittadinanza **attività riconducibili alle finalità istituzionali dell'ente locale**, realizzando in questo senso quelle forme d'**esercizio mediato delle funzioni amministrative** che dovrebbero essere anzi favorite in base al principio di sussidiarietà "orizzontale" enunciato dall'ultimo comma dell'art. 118 Cost.; con questi presupposti, dunque, gli enti locali possono deliberare contributi a favore di tali soggetti terzi in relazione alle **iniziative ritenute utili per la comunità amministrata** senza trovare impedimento o limiti a tale facoltà nelle disposizioni sopra richiamate, sia pur nel rispetto in concreto dei principi che regolano il legittimo e corretto svolgimento delle proprie potestà discrezionali, con particolare riguardo all'art. 12, L. 7 agosto 1990, n. 241, in cui è previsto che "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi."

Richiamato il parere C. Conti Marche Sez. contr. Parere, 04-12-2014, n. 133, il quale precisa che con riferimento all'art. 6, c. 9, del D.L. n. 78/2010 ed al relativo divieto di spese di sponsorizzazione è stato statuito che "La disposizione citata utilizza il termine "sponsorizzazioni" in senso atecnico, risultando chiaro dal contesto normativo che è vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o caratteristica del comune ovvero eventi di interesse per la collettività locale. Non rientra invece nella nozione di "sponsorizzazione" la spesa sostenuta dall'ente al fine di erogare o ampliare un servizio pubblico, costituendo in tal caso il contributo erogato a terzi una modalità di svolgimento del servizio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere deve risultare nell'impianto motivazionale il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale. Inoltre, "Ad essere vietati sarebbero in generale gli accordi di patrocinio comportanti spese; ciò che la norma tende ad evitare sarebbe dunque proprio la concessione del patrocinio - che preveda oneri, da parte delle amministrazioni pubbliche - ad iniziative organizzate da soggetti terzi, ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio; resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché

per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio".

Richiamate altresì le pronunce della Corte dei Conti, Piemonte, Sez. contr., delib. n. 77 del 30 giugno 2016 e della C. Conti Lombardia, Sez. contr., Delibera, n. 79 del 23 febbraio 2015 le quali ribadiscono che non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale d'effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per conseguire i propri fini istituzionali. Se, infatti, l'azione è intrapresa per soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune, il finanziamento, anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere a un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente del la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio *pubblico d'interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Riconosciuto l'interesse generale dell'attività, la natura pubblica o privata del soggetto che percepisce il contributo è indifferente, posto che la stessa amministrazione opera utilizzando, per molteplici finalità, soggetti privati. Una contribuzione pubblica può qualificarsi sponsorizzazione, come tale incorrente nel divieto ex art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010, quando presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza dell'ente pubblico, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, riconducibili ai fini istituzionali dello stesso ente pubblico. L'attività, dunque, che rientra nelle competenze dell'ente locale ed è esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, piuttosto che, direttamente, da parte di Comuni, costituisce un modo alternativo di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione.*

Vista la pronuncia della Corte dei Conti Umbria Deliberazione n. 38/2018/PAR del 6 marzo 2018: "(...) il Collegio ritiene che il Comune **ben possa intervenire con proprie provvidenze a favore di soggetti privati, per il perseguimento di finalità pubbliche**, in quanto esponentiale delle comunità locali, presenti nel suo territorio. 5.3.1) – Si ricorda, in proposito, che come più volte ribadito da questa Corte, “il Comune [va] considerato ente a finalità generale, che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, **esercitando tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti**”. Per conseguire le sue finalità pubbliche “può utilizzare diversi istituti, quali: le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, le attribuzioni di vantaggi economici consistenti in erogazioni di danaro o conferimenti di beni, senza obblighi di restituzione [...] che rientrano nel genus dei provvedimenti accrescitivi della sfera giuridica dei destinatari”, ex art. 12 della l. n.241/1990 e art. 26 del d.lgs. n.33/2013(v., tra le più recenti, Sez. Aut. delib. n.29/2017). 5.3.2) – Sotto altro, correlato profilo, sempre di carattere generale, si è anche rilevato che: “il legislatore **ha circondato tale materia di particolari cautele e garanzie procedurali**, in quanto, ai fini della legittima erogazione dei contributi, va fatto uso di un criterio costituzionalmente orientato di carattere squisitamente auto- normativo, [atteso che] ogni erogazione deve essere ricondotta a rigore e trasparenza procedurale, [così che] l'amministrazione agente non può considerarsi operante in piena ed assoluta libertà, [ma] deve rispettare i canoni di uguaglianza e i principi stabiliti negli atti fondamentali dell'Ente” (v. ancora Sez. Aut. delib. n.29/2017 e richiami, ivi, a Sez. reg. contr. Veneto n. 260/2016). “

Atteso che, come anche chiarito da CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 23/2013 “(...) devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per

*iniziative culturali, sportive, artistiche, **sociali**, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. Tali iniziative, che come detto sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività."*

Vista la delibera REGIONE PIEMONTE CORTE DEI CONTI 30 GIUGNO 2016, N.77 tesa "a precisare come, in base alle norme ed ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali. Se, infatti, l'azione è intrapresa al fine di **soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune** (nel caso di specie, l'interesse alla conservazione del patrimonio storico e artistico) il finanziamento, "anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Riconosciuto l'interesse generale dell'attività, la natura pubblica o privata del soggetto che percepisce il contributo risulta indifferente, posto che la stessa amministrazione opera utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di funzioni strumentali, etc.), soggetti aventi natura privata" (cfr. deliberazione n. 262/2012/PAR)" (Sez. reg. contr. Lombardia, 248/2014).

Dato atto che l'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione così dispone: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni *favoriscono l'autonoma iniziativa* dei cittadini, singoli e *associati*, per lo svolgimento di *attività di interesse generale*, sulla base del principio di *sussidiarietà*". Da un'applicazione del principio di sussidiarietà sancito dalla Carta Costituzionale è derivata una crescente auto-normatività sociale, oggi riconosciuta da fonti legislative primarie, che permette a tutti i soggetti coinvolti nuovi rapporti per una nuova organizzazione e gestione dei servizi di pubblica utilità e degli interventi di rilevante interesse sociale. Si tratta pertanto di una notevole opportunità per gli operatori del settore pubblico e per i soggetti delle realtà *no-profit* e del "terzo settore" che si vedono riconosciuti sempre crescenti spazi ed ambiti d'intervento, anche interconnessi e tra loro coordinati, per un nuovo protagonismo nella gestione di servizi e delle attività di interesse pubblico.

Atteso che "La nozione di sussidiarietà orizzontale è suscettibile di assumere due distinte significazioni: una negativa, che si sostanzia nel dovere di astensione dei pubblici poteri laddove le forze individuali e della società siano in grado di soddisfare i propri bisogni autonomamente; una positiva che implica l'affermazione di un dovere di intervento dei pubblici poteri ove gli individui e le forze **sociali** non abbiano la capacità di provvedere da sé alle proprie necessità. Mentre nel primo senso il principio opera come criterio di delimitazione di competenza dei soggetti pubblici a vantaggio di quelli privati, nella seconda accezione implica un'azione della pubblica autorità preordinata al sostegno e allo sviluppo delle attitudini degli individui, singoli o associati; comporta, quindi, un'attribuzione di competenza e, ad un tempo, ne definisce le modalità di esercizio" (Cfr. TAR Sardegna 5.12.2007, n. 2407).

Atteso che la Costituzione della Repubblica italiana riconosce il ruolo ricoperto dalla Chiesa cattolica nel contesto sociale del Paese. L'attuale disciplina del rapporto tra Stato e Chiesa si fonda sull'Accordo del 18 febbraio 1984, che ha apportato modificazioni al Concordato del 1929 e ha trovato attuazione nella legge 25 marzo 1985, n. 121. La qualifica di "ente ecclesiastico" -categoria giuridica propria dell'ordinamento statale e non dell'ordinamento canonico- è attribuita dallo Stato in stretta relazione con l'attività effettivamente espletata dall'ente, che deve perseguire fini di religione o di culto. Il Codice di diritto canonico distingue tra persone morali, che sono tali per ordinazione divina (la Chiesa cattolica e la Sede Apostolica o Santa Sede), e persone giuridiche, distinte dalle prime, che sono, invece, di derivazione umana, in quanto la loro esistenza dipende da un atto legislativo o amministrativo (per esempio, le diocesi, le parrocchie, gli istituti diocesani per il sostentamento del clero);

Vista la risoluzione 14 giugno 2007, n. 133/E, che dissolve ogni dubbio in merito alla possibilità per le Parrocchie di essere riconosciute come beneficiarie delle erogazioni liberali, in quanto i requisiti necessari all'applicazione del regime agevolato richiesti dall'art. 15, comma 2, lett. h), del Tuir attengono sia al profilo soggettivo dei soggetti erogante e ricevente la liberalità, sia al profilo oggettivo dell'attività sovvenzionata;

Considerata la richiesta della SOCIETA' FILARMONICA BOGOGNESE – CORPO MUSICALE DI S. CECILIA di Bogogno, in quanto ente civilmente riconosciuto e senza scopo di lucro, avente ad oggetto un contributo atto a consentire e favorire lo svolgimento di attività di aggregazione nei locali della Parrocchia nonché di promozione della cultura musicale tra le fasce giovani della popolazione.

Acclarato che il contributo in oggetto è stato quantificato in euro 6.500,00 (euro seimilacinquecento/00);

Ritenuto opportuno, sulla scorta di quanto esplicitato in narrativa, procedere, a seguito di presentazione di puntuale rendicontazione, all'elargizione del contributo richiesto;

Tutto ciò premesso,

Con voti favorevoli unanimi espressi dai presenti nelle forme di legge.

DELIBERA

1. Di erogare un contributo di euro 6.500,00 (euro seimilacinquecento /00) alla SOCIETA' FILARMONICA BOGOGNESE – CORPO MUSICALE DI S. CECILIA di Bogogno con sede in BOGOGNO.
2. Di demandare al responsabile del servizio finanziario il compimento di tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime favorevole e palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Pietro Sacco

IL Segretario Comunale
Dott. Travaini Alessandro Tommaso

(atto sottoscritto digitalmente)